Avv. Francesco Moceri
Viale Roma 65
91022 – Castelvetrano
Tel. 09241934253 – fax 0924071156
avvfrancescomoceri@pec.it

Avv. Valentina Blunda
Via Garibaldi n.83 91028 Partanna
Via Regina Margherita 42 90138 Palermo
Tel – fax 0924/1934289- 392/9438157
pec: avv.valentinablunda@pec.it
p.iva 01904820816
CF: BLNVNT75D50D423R

ECC.MO CGA PER LA REGIONE SICILIANA
RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse di **Sicilianagricolasrl** (p.iva 02859690840) con sede a Bivona (Ag) in C.daChirullo SN PN n. 34 in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig Spataro Cammarata Giuseppe (CF: SPTGPP66D04A896P) rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto (ma resa su foglio separato) dagli Avv.ti Francesco Moceri del Foro di Marsala con studio a Castelvetrano in Viale Roma n. 65 (CF. MCRFNC65H10G315R) pec: avvfrancescomoceri@pec.it – fax 0924071156) e Valentina Blunda del Foro di Palermo (CF. BLNVNT75D50D423R pec: avv.valentinablunda@pec.it – tel/fax 0917026091) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda sito a Palermo in Via Regina Margherita n. 42 (fax 0917026091)

CONTRO

L'**Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita a Palermo in Via Alcide De Gasperi n. 81

E NEI CONFRONTI

Della società **Zambito Olii di Carmelo Zambito & C sas** (P. Iva n. 01890540840) in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Zambito Carmelo con sede a Ribera 92016 C.daGiummarella, pec: oliozambito@pec.it

Della **Zicaffè spa** (P.Iva 00116680810) in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Zichittella Vito Enzo con sede a Marsala in C.da San Silvestro pec: zicaffe@cgn.legalmail.it

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

Dell'ordinanza cautelare n. 48 del 2018 resa alla camera di consiglio del 12 gennaio 2018 ma pubblicata il 17 gennaio 2018 con cui il TAR Sicilia Sez 1 *ritenuto che ad un sommario esame i motivi di censura dedotti in ricorso non appaiono allo stato supportati da sufficiente fumus boni iuris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso considerato:*

che la società ricorrente, di recente costituzione (8.03.2017) tra i germani Spataro Cammarata Maurizio e Spataro Cammarata Giuseppe con capitale sociale di soli € 20.000,00 (di cui solo il 25%versati all'atto di costituzione), allo stato documenta la sottoscrizione (in data 17 marzo 2017 della durata novennale, rinnovabile) di un contratto di locazione dell'immobile in proprietà della società "Oleificio Spataro Angelina s.a.s." i cui soci sono i quattro fratelli Giuseppe, Maurizio, Salvatore e Francesca Spataro Cammarata; quanto chiaramente previsto dalla lexspecialis in ordine alle modalità con cui occorre dimostrare la disponibilità del bene sul quale il finanziando progetto prevede (anche) la realizzazione di opere murarie; modalità che contemplano il titolo di proprietà o un preliminare di vendita, ossia titoli che non appaiono surrogabili dalla mera delibera (19.03.2017) di aumento del patrimonio netto della società attraverso il conferimento in conto capitale della parte dell'immobile assegnata ai due soci Spataro Cammarata Maurizio e Spataro Cammarata Giuseppe (per un controvalore di € 915.000,00) da effettuare entro 30 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo....

Considerato altresì che risulta labiale l'ulteriore inciso contenuto nella stessa delibera secondo cui i quattro fratelli Spataro Cammarata "con dichiarazione congiunta del 15 marzo 2017 hanno assunto l'impegno di assegnazione delle relative quote dell'immobile suddetto ai soci Spataro Cammarata Maurizio e Spataro Cammarata Giuseppe. Il valore di tali quote ammonta a complessivi € 915.000,00 come da relazione di stima del 17.02.2015; RITENUTO quindi che non sussistono i prescritti presupposti per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta….." ha rigettato la domanda cautelare

proposta dalla società odierna appellante con il ricorso RG n. 2993 del 2017 tendente ad ottenere

L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)

-del decreto recante il n. 2900 del 2017 pubblicato il 6 ottobre 2017 con cui il Dirigente Generale *pro tempore* dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha pubblicato gli elenchi definitivi denominati A e B delle domande ritenute ricevibili e di quelle ritenute non ricevibili relativi alla sottomisura 4.2 del PSR *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 27.01.2017, nella parte in cui l'iniziativa progettuale presentata dalla società ricorrente è stata inserita tra quelle ritenute irricevibili con la seguente motivazione *"Per quanto riguarda l'assenza del titolo di proprietà dell'immobile (la ditta deve realizzare opere edili per le quali non è sufficiente il titolo di possesso presentato a corredo dell'istanza) si ritiene di non potere accogliere le argomentazioni addotte in quanto le stesse non sono in linea con i contenuti delle Disposizioni Attuative Specifiche della sottomisura, ed in particolare con quanto disposto al punto 4 del paragrafo 15.3.1 Documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda" delle medesime disposizioni. La proprietà dell'immobile da acquisire deve essere posseduta prima della concessione del contributo e non entro 30 gg dalla notifica del decreto di concessione, come specificato nelle memorie difensive"*;

-nonché ove occorra, delle Disposizioni Specifiche punto 15.3.1 ove inteso nel senso di ritenere la proprietà dell'immobile su cui è previsto l'intervento proposto requisito di ricevibilità del progetto in quanto in palese contrasto con il punto 15.3.2 delle medesime disposizioni attuative specifiche nonché dei paragrafi 6.5 e 6.6 delle "*Disposizioni Attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale – PSR Sicilia 2014/2020 cap 6 Criteri per l'ammissibilità della Spesa*" le quali prevedono espressamente la possibilità di acquisto di terreni e/o fabbricati e di redazione dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà in data successiva al Decreto di finanziamento, previa allegazione del preliminare di vendita registrato;

-nonché, ove possa occorrere di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

NONCHE' PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

del progetto presentato dalla società ricorrente nell'elenco delle istanze ricevibili di cui all'Allegato A del medesimo DGG n. 2900 del 2017

FATTO

Con DDG n. 2163 del 30 marzo 2016 L'Assessorato Reg.le Agricoltura approvava le Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di sviluppo Rurale non connesse alle superficie o agli animali per il PSR 2014/2020.

Ebbene con successivo DDG n. 6567 del 28.10.2016 venivano approvate le Disposizioni Attuative Parte Specifica della sottomisura 4.2 *"Sostegno a investimenti a favore della trasformazione commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"*, mentre nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 27 gennaio 2017 veniva pubblicato il relativo bando di selezione.

Ebbene la società odierna appellante, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando presentava nei termini previsti la domanda di aiuto n. 54250272876 per la realizzazione di un programma di investimenti del complessivo importo di € 3.642.992,00che prevede una spesa di € 570.300,00 per opere murarie, di € 2.924.606,00 per l'acquisto di attrezzature e di € 148.086,04 per spese generali.

In esito alla elaborazione del progetto la ricorrente si auto attribuiva un punteggio pari a 98/100.

Più in particolare, come si deduce dal Piano Aziendale di Investimento, allegato agli atti del giudizio di prime cure, le opere murarie da realizzare nell'ambito dell'iniziativa progettuale riguardano portoni in vetro, nonché l'adeguamento dell'impianto elettrico edell'impianto fotovoltaico ai fini dell'autoconsumo.

L'iniziativa proposta, è volta alla creazione di una struttura produttiva competitiva ed innovativa che si innesti nella filiera relativa alla produzione e commercializzazione di olio di oliva ed in quella della lavorazione e conservazione delle pesche, due settori che hanno il loro punto di forza nella assoluta eccellenza qualitativa in cui si concretano e che per tali ragioni sono in costante sviluppo.

Il suddetto intervento dovrebbe essere realizzato in un immobile sito nel Comune di Bivona nella C.daChirullosn iscritto al NCF del Comune di Bivona al foglio 28 particella 379 sub 4-7-8-9-10-11 della superficie complessiva di mq 15000 circa di cui mq 1000occupati da un edificio industriale (sub 8 cat D/7) concesso in Locazione dalla società Oleificio Spadaro Angelina sas alla società appellante con contratto sottoscritto il 17 marzo 2017 e regolarmente registrato in pari data.

Inoltre in vista della presentazione dell'iniziativa progettuale *de qua* ed al solo scopo di ottemperare puntualmente a tutte le prescrizioni contenute nel bando di selezione, di cui meglio si dirà nel prosieguo della presente trattazione, con verbale di assemblea ordinaria del 19 marzo 2017 veniva trattato il seguente punto: Impegno Aumento di capitale sociale Sottomisura 4.2 del PSR 2014/2020 – Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. Più in particolare in seno all'assemblea veniva precisato che *"uno dei requisiti di accesso alla sottomisura 4.2 del PSR Sicilia 2014-2020 è quello della disponibilità di mezzi propri intesa come patrimonio netto commisurato al costo dell'investimento presentato. Il valore minimo per l'ammissibilità è fissato al livello non inferiore al 15%. La società di nuova costituzione ed inattiva con capitale sociale di € 20.000 presenterà un programma di investimento di € 3642.992,04. E' dunque necessario effettuare un incremento del patrimonio netto commisurato all'investimento così come vuole la normativa di riferimento per la partecipazione al bando in oggetto. Più precisamente prima della presentazione della domanda di aiuto è indispensabile deliberare un aumento di capitale sociale con apporto effettivo da effettuare entro 30 gg dalla notifica del decreto di concessione.*

Viene inoltre sottolineato che nel caso di programma di investimento con previsione di opere murarie come sarà quello proposto, il bando prevede che il soggetto proponente detenga il titolo di proprietà dell'immobile ove sarà realizzato l'intervento stesso. L'immobile in questione ubicato in Bivona nella C.daChirullosn iscritto al NCF del Comune di Bivona al foglio 28 particella 379 sub 4-7-8-9-10-11 è di proprietà della società Oleificio Spadaro Angelina SAS e alla data odierna ne ha la piena disponibilità la Società Sicilianagricolasrl mediante contratto di locazione. I soci della società Oleificio Spadaro Angelina SAS sono i 4 fratelli Spadaro Cammarata che con dichiarazione congiunta del 15 marzo 2017 hanno assunto l'impegno di assegnazione delle relative quote

dell'immobile suddetto ai soci Spataro Cammarata Maurizio e Spataro Cammarata Giuseppe. Il valore di tali quote ammonta a complessivi € 915.000,00 come da relazione di stima del 17.02.2015.

Premesso tutto ciò al fine di assolvere ai suddetti vincoli imposti dal bando (patrimonio netto commisurato al costo dell'investimento e proprietà dell'immobile) viene discussa la possibilità di impegno di aumentare il capitale sociale attraverso il conferimento di beni in natura. Nella fattispecie, attraverso il conferimento della proprietà della parte dell'immobile assegnata ai due soci Cammarata Spataro Maurizio e Cammarata Spataro Giuseppe. In questo modo avremmo un patrimonio netto di € 935.000 (915.000+20000). Il vincolo imposto sarebbe abbondantemente superato con un rapporto pari al 25,27%. Contestualmente la società Sicilianagricola assolverà all'obbligo di detenere in proprietà l'immobile sul quale sarà realizzato il programma di investimento. Viene ulteriormente precisato che l'aumento del patrimonio netto non è destinato a garantire la copertura dell'impegno finanziario di spesa per la parte eccedente l'aiuto pubblico. Dopo ampia ed esauriente discussione durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti l'assemblea all'unanimità ***Delibera*** *l'incremento del patrimonio netto attraverso il conferimento in conto capitale della parte dell'immobile assegnata ai due soci Spataro Cammarata Maurizio Spataro Cammarata Giuseppe per un controvalore di € 915.000,00 entro 30 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, previo esperimento delle procedure di legge e Statuto. L'aumento del patrimonio netto non è destinato a garantire la copertura dell'impegno finanziario di spesa per la parte eccedente l'aiuto pubblico".*

Pertanto, come già dedotto, anche alla luce delle espresse determinazioni assunte a mezzo del verbale di assemblea sopra testualmente riportato, la società appellante ritenendosi in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando inoltrava il progetto nei termini indicati dalla *lexspecialis.*

Ciò posto, in data 1 agosto 2017, l'amministrazione regionale odierna appellata pubblicava gli elenchi provvisori delle istanze ricevibili e di quelle non ricevibili collocando, del tutto sorprendentemente, l'iniziativa progettuale dell'odierna appellante nel secondo elenco, ossia in quello delle istanze irricevibili con la seguente motivazione *"Manca il titolo di proprietà dell'immobile. La ditta deve*

realizzare opere edili per le quali non è sufficiente il titolo di possesso a corredo dell'istanza".

Ebbene, a fronte della motivazione sopra testualmente riportata la società appellante in data 10 agosto 2017 inoltrava all'amministrazione appellata una memoria procedimentale in seno alla quale, dopo aver evidenziato come sia dal tenore dell'art 15 punto 3 delle disposizioni Attuative – Parte Specifica che dal tenore dei punti 6.5 e 6.6 delle disposizioni attuative parte generale risultasse chiaro che la proprietà dell'immobile su cui effettuare l'intervento non deve necessariamente esistere alla data di presentazione della domanda, la medesima la società evidenziava altresì come, proprio nell'ottica di soddisfare i requisiti previsti dal bando avesse allegato agli atti dell'istanza un contratto di affitto datato 17 marzo 2017 e debitamente registrato ed avesse deliberato, come già sopra evidenziato, in sede di assemblea ordinaria del 19 marzo 2017 **il futuro** aumento di capitale sociale a mezzo apporto di ramo di azienda che avrebbe dovuto essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento.

In sostanza veniva evidenziato che alla data della presentazione della domanda la società proponente disponeva dell'unità locale su cui effettuare l'investimento in ragione di due titoli; 1) il contratto di affitto registrato, 2) la promessa in proprietà dell'immobile oggetto del programma di investimenti per mezzo della delibera di aumento del capitale sociale che si sarebbe dovuta perfezionare a mezzo dell'effettivo apporto del ramo d'azienda, come già detto, entro 30 gg dalla notifica del decreto di finanziamento.

Da ultimo la società appellante, posto il possesso dei requisiti richiesti dal bando in relazione all'intera iniziativa progettuale presentata, evidenziava che tuttalpiù in ogni caso la valutazione resa sull'asserita indisponibilità del titolo di proprietà del bene al momento della presentazione della domanda avrebbe attenuto ad un profilo di inammissibilità delle spese programmate per le opere murarie e giammai avrebbe potuto determinare l'irricevibilità della pratica; la società appellante sulla scorta di quanto dedotto chiedeva pertanto il riesame della domanda di aiuto n. 54250272876 e la conseguente inclusione dell'iniziativa proposta nell'elenco di quelle ricevibili e dunque ammesse alle ulteriori fasi della procedura selettiva.

Tuttavia nonostante il tenore della suddetta memoria procedimentale, con DDG n. 2900 del 6 ottobre 2017 impugnato *in parte qua*, venivano pubblicati gli elenchi

definitivi delle domande ritenute ricevibili e di quelle ritenute irricevibili e l'iniziativa progettuale della società appellante veniva nuovamente collocata tra le iniziative ritenute irricevibili con la seguente motivazione *"Per quanto riguarda l'assenza del titolo di proprietà dell'immobile (la ditta deve realizzare opere edili per le quali per le quali non è sufficiente il titolo di possesso presentato a corredo dell'istanza), si ritiene di non potere accogliere le argomentazioni addotte in quanto le stesse non sono in linea con i contenuti delle Disposizioni Attuative Specifiche della sottomisura ed in particolare con quanto disposto al punto 4 del par 15.3.1 "Documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda" delle medesime disposizioni. La proprietà dell'immobile da acquisire deve essere posseduta prima della concessione del contributo e non entro 30 gg dalla notifica del decreto di concessione come specificato nelle memorie difensive".*

Ebbene rilevato il tenore della motivazione posta a fondamento della dichiarata irricevibilità dell'iniziativa progettuale, con nota inoltrata via pec il 7 novembre la società appellante, dopo averne ampiamente motivato le ragioni, chiedeva all'amministrazione appellata l'adozione di un provvedimento che in autotutela collocasse l'iniziativa della Sicilianagricolasrl tra quelle ricevibili e dunque da sottoporre al successivo vaglio di ammissibilità.

Tuttavia nessun riscontro perveniva da parte dell'Assessorato Reg.le odierno appellato.

Pertanto ritenendo del tutto illegittimo ed *ictu oculi* meritevole di annullamentoil decreto impugnato nella parte in cui colloca l'iniziativa progettuale della società ricorrente tra quelle ritenute irricevibili con la motivazione sopra testualmente riportata la Sicilianagricolasrl proponeva il presente ricorso recante il n. rg 2993 del 2017 chiedendo l'annullamento previa sopensione degli atti sopra indicati.

Ebbene, come già sopra chiarito all'udienza del 12.01.2018 con ordinanza n. 48 del 2018 il TAR adito rigettava l'istanza cautelare *ritenuto che ad un sommario esame i motivi di censura dedotti in ricorso non appaiono allo stato supportati da sufficiente fumus boni iuris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso considerato:*

che la società ricorrente, di recente costituzione (8.03.2017) tra i germani Spataro Cammarata Maurizio e Spataro Cammarata Giuseppe con capitale sociale di soli € 20.000,00 (di cui solo il 25%versati all'atto di costituzione), allo stato documenta la sottoscrizione (in data 17 marzo 2017 della durata novennale,

rinnovabile) di un contratto di locazione dell'immobile in proprietà della società "Oleificio Spataro Angelina s.a.s." i cui soci sono i quattro fratelli Giuseppe, Maurizio, Salvatore e Francesca Spataro Cammarata; quanto chiaramente previsto dalla lexspecialis in ordine alle modalità con cui occorre dimostrare la disponibilità del bene sul quale il finanziando progetto prevede (anche) la realizzazione di opere murarie; modalità che contemplano il titolo di proprietà o un preliminare di vendita, ossia titoli che non appaiono surrogabili dalla mera delibera (19.03.2017) di aumento del patrimonio netto della società attraverso il conferimento in conto capitale della parte dell'immobile assegnata ai due soci Spataro Cammarata Maurizio e Spataro Cammarata Giuseppe (per un controvalore di € 915.000,00) da effettuare entro 30 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo....

Considerato altresì che risulta labiale l'ulteriore inciso contenuto nella stessa delibera secondo cui i quattro fratelli Spataro Cammarata "con dichiarazione congiunta del 15 marzo 2017 hanno assunto l'impegno di assegnazione delle relative quote dell'immobile suddetto ai soci Spataro Cammarata Maurizio e Spataro Cammarata Giuseppe. Il valore di tali quote ammonta a complessivi € 915.000,00 come da relazione di stima del 17.02.2015; RITENUTO quindi che non sussistono i prescritti presupposti per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta…..".

Palesemente errata è l'ordinanza oggi impugnata e dunque meritevole di riforma, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è senz'altro assistito dal prescritto *fumus boni iuris* alla luce dei seguenti

MOTIVI DI APPELLO

SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PROCEDURALI PARTE GENERALE COME FATTE PROPRIE DALL'ART 16 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA DELLA SOTTOMISURA 4.2. DEL PSR RUBRICATO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INCOMPETENZA IN SEDE DI CONTROLLI DI RICEVIBILITA' A RENDERE VALUTAZIONI SUL MERITO E LA COERENZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

DALL'ISTANTE RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL BANDO DI SELEZIONE.

I)Come già dedotto il Tar adito in prime cure ha ritenuto non sussistente il *fumus boni iuris*in quanto a suo dire i titoli richiesti dal bando di selezione in relazione alle opere progettate dalla società appellante – con capitale sociale di soli € 20.000,00 (di cui solo il 25% versati all'atto della costituzione) avendo documentato la sottoscrizione di un contratto di locazione dell'immobile in proprietà della società Oleificio Spataro Angelina sas sarebbe in possesso di titoli che non *appaiono surrogabili dalla mera delibera (19.03.2017) di aumento del patrimonio netto della società attraverso il conferimento in conto capitale della parte dell'immobile assegnata ai due soci Spataro Cammarata Maurizio e Spataro Cammarata Giuseppe (per un controvalore di € 915.000,00) da effettuare entro 30 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo....*

Inoltre sempre secondo il TAR risulterebbe *labiale l'ulteriore inciso contenuto nella stessa delibera secondo cui i quattro fratelli Spataro Cammarata "con dichiarazione congiunta del 15 marzo 2017 hanno assunto l'impegno di assegnazione delle relative quote dell'immobile suddetto ai soci Spataro Cammarata Maurizio e Spataro Cammarata Giuseppe. Il valore di tali quote ammonta a complessivi € 915.000,00 come da relazione di stima del 17.02.2015;*

Ebbene sotto un primo profilo si osserva l'irrilevanza della circostanza richiamata dal TAR sull'esiguità del capitale sociale della società appellante di soli *€ 20.000,00*.

E ciò, *in primis* perché si tratta di società di nuova costituzione espressamente ammessa a partecipare alla selezione *de qua*; *in secundis*perché il bando stesso prevede la possibilità di patrimonializzare la società nella misura del 15% dell'investimento e che detta patrimonializzazione debba essere deliberata prima della presentazione della domanda e che gli effettivi pagamenti idonei a patrimonializzare possano aver luogo entro 30 gg dalla notifica del decreto di concessione, restando in ogni caso subordinata la validità del decreto di finanziamento all'avvenuto effettivo versamento del capitale patrimonializzato.

Nel caso di specie, la società in data 19 marzo 2017 ovvero in data antecedente alla presentazionedell'istanza di finanziamento di impegnarsi ad aumentare il

patrimonio netto dell'azienda, obbligandosi ad effettuare il detto aumento di patrimonio netto dell'azienda entro 30 gg dalla notifica del decreto di finanziamento.

Sotto tale profilo va *ultra petita* l'affermazione del TAR che ha ritenuto insussistente il *fumus boni iuris* nella parte in cui ha ritenuto che il titolo di proprietà o il preliminare di vendita richiesto dal bando non siano surrogabili con *la mera delibera (19.03.2017) di aumento del patrimonio netto della società attraverso il conferimento in conto capitale della parte dell'immobile assegnata ai due soci Spataro Cammarata Maurizio e Spataro Cammarata Giuseppe (per un controvalore di € 915.000,00) da effettuare entro 30 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo.*

Infatti l'amministrazione resistente non ha reso il giudizio di irricevibilità per la ragione dedotta dal TAR, limitandosi solo ad affermare che *la proprietà dell'immobile da acquisire deve essere posseduta prima della concessione del contributo e non già entro 30 gg. Dalla notifica del decreto di concessione del finanziamento, come invece dedotto nelle memorie difensive della società odierna appellante in fase procedimentale".*

Ed allora posto che si ribadisce NESSUNA CONTESTAZIONE HA OPERATO L'ASSESSORATO SULL'ASSIMILABILITA' TRA DELIBERA DI IMPEGNO AD AUMENTARE IL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETA' attraverso il conferimento dell'immobile E LA PROMESSA IN VENDITA DELL'IMMOBILE MEDESIMO la questione rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento di irricevibilita' impugnato in prime cure, come emerge chiaramente dal tenore degli atti allegati al giudizio di prime cure ha riguardato il termine entro cui il conferimento avrebbe dovuto essere effettuato; infatti l'assessorato resistente a sostegno del provvedimento di irricevibilità impugnato ha affermato che *la proprietà dell'immobile da acquisire deve essere posseduta prima della concessione del contributo.*

Tuttavia sulla scorta di un attenta analisi del bando di selezione, emerge incontrovertibilmente che tale termine di acquisto della proprietà del bene su cui effettuare le opere murarie non è prescritto in nessuna parte della *lexspecialis*della procedura, ovvero né in seno alle disposizioni attuative generali né in seno alle disposizioni attuative specifiche essendo consentito alle aziende proponenti le

iniziative finanziate tutto l'intero termine di eleggibilità della spesa per acquistare la proprietà del bene oggetto dell'iniziativa medesima, rimanendo inteso che, come prescritto, se nel suddetto periodo di eleggibilità della spesa di durata pari a 24 mesi la proprietà non venga in effetti acquisita ovviamente il beneficio potrà essere revocato.

Da ultimo val la pena di segnalare che ben lungi dall'essere labiale l'ulteriore *inciso contenuto nella stessa delibera secondo cui i quattro fratelli Spataro Cammarata "con dichiarazione congiunta del 15 marzo 2017 hanno assunto l'impegno di assegnazione delle relative quote dell'immobile suddetto ai soci Spataro Cammarata Maurizio e Spataro Cammarata Giuseppe. Il valore di tali quote ammonta a complessivi € 915.000,00 come da relazione di stima del 17.02.2015;* è stato oggetto di una vera e propria dichiarazione congiunta dei quattro soci della società Oleificio Spadaro Angelina sas i quali ricreando fittiziamente una sorta di assemblea della società (organo inesistente nella sas) si sono obbligati ad assegnare le quote dell'immobile in questione ai due soci *Spataro Cammarata Maurizio e Spataro Cammarata Giuseppe*.

Donde l'evidente sussistenza del possesso in capo alla Sicilianagricolasrl dei requisiti di accesso alla procedura *de qua* e la erroneità sul punto dell'ordinanza cautelare appellata che merita di essere annullata e/o riformata per tutto quanto sopra esposto.

II) Ciò posto senza recesso da tutto quanto sopra esposto si osserva che l'art. 16 delle Disposizioni attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.2 testualmente rubricato **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**dispone specificamente che *"Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno e l'erogazione dei contributi a valere sulla sottomisura 4.2 "Sostegno alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali" sono riportate in dettaglio nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014/2020.*

Di seguito si riassumono gli aspetti principali.

16.1 Ricevibilità

La fase della ricevibilità consiste nella verifica: 1) dei tempi di presentazione della domanda; 2) della completezza dei dati riportati in domanda compresa la sottoscrizione della stessa; 3) della presenza della documentazione richiesta.
L'assenza di uno dei suddetti elementi che concorrono al possesso dei requisiti comporterà la non ricevibilità della domanda di sostegno. Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla successiva fase di ammissibilità e valutazione punteggi.
Il successivo comma 2 rubricato "Ammissibilità e Valutazione" disponendo sulla ulteriore fase precisa che sarà garantito il controllo del rispetto dei criteri di ammissibilità e di valutazione, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel bando, nelle disposizioni attuative generali e di quelle specifiche della sottomisura, ed in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.
La fase dell'ammissibilità consiste nella verifica: 1)dei requisiti di accesso e di ammissibilità del soggetto richiedente, così come previsti al punto 5) delle presenti disposizioni attuative; 2)della rispondenza degli investimenti proposti agli obiettivi e alle finalità previste nella sottomisura; 3) della rispondenza, in termini di qualità e contenuto (validità tecnica), della documentazione allegata alla domanda di sostegno a quanto richiesto dalle presenti disposizioni. *Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.*
Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura, potrà procedere alla nomina di una Commissione di valutazione che provvederà alla definizione delle fasi relative all'ammissibilità ed alla valutazione. La Commissione, al fine di rispettare la tempistica prevista dal bando, sulla base del numero di istanze presentate, potrà essere articolata anche in sottocommissioni. L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda".
Da ultimo, il paragrafo 3 del medesimo art 16 disciplina la ulteriore fase della Formulazione delle graduatorie successiva alla valutazione di ammissibilità che

andranno redatte sulla scorta dei punteggi convalidati dall'amministrazione a fronte di quelli auto attribuiti dalle medesime aziende partecipanti alla selezione.

Ebbenecome chiaramente deducibile dal tenore della su calendata disposizione, ai fini della ricevibilità, l'amministrazione deve valutare solo ed esclusivamente ***1) dei tempi di presentazione della domanda; 2) della completezza dei dati riportati in domanda compresa la sottoscrizione della stessa; 3) della presenza della documentazione richiesta*** e ciò va fatto senza alcuna valutazione del merito e/o della idoneità della stessa a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati ai fini della ammissibilità alle successive fasi dell'*iter* valutativo dell'iniziativa progettuale.

Di contro, diversa funzione è chiaramente ascrivibile alla successiva valutazione di ammissibilità delle iniziative progettuali già dichiarate ricevibili, nell'ambito della quale questa volta l'amministrazione regionale, che può anche essere rappresentata da una Commissione di Esterni *ad hoc* nominata e dunque da un soggetto valutatore diverso rispetto a quello che si è pronunciato sulla ricevibilità delle iniziative progettuali, è chiaramente titolata ad entrare nel merito dell'idoneità e della coerenza della documentazione presentata rispetto agli obiettivi ed alle finalità perseguite dalla misura.

Infatti come si deduce dal tenore della disposizione sopra calendata***La fase dell'ammissibilità consiste nella verifica: 1) dei requisiti di accesso e di ammissibilità del soggetto richiedente, così come previsti al punto 5) delle presenti disposizioni attuative; 2)della rispondenza degli investimenti proposti agli obiettivi e alle finalità previste nella sottomisura; 3) della rispondenza, in termini di qualità e contenuto (validità tecnica), della documentazione allegata alla domanda di sostegno a quanto richiesto dalle presenti disposizioni.***

Ed allora è evidente il vizio di incompetenza da cui è connotato *in parte qua* il provvedimento impugnato stante che a fronte della produzione da parte della società appellante sia di un contratto di affitto registrato in data 17 marzo 2017 che di una promessa in vendita dell'immobile oggetto degli interventi, attraverso il conferimento di ramo d'azienda, contenuta nel verbale di assemblea dei soci della Sicilianagricolasrl del 19 marzo 2017, l'amministrazione appellata avrebbe dovuto valutare in sede di ricevibilità la mera esistenza degli stessi documenti decretando così il superamento della suddetta fase da parte della società appellante salvo rimettere alla fase successiva di valutazione in capo alla Commissione *ad*

hoc nominata dal Dirigente Generale *pro tempore* e dunque ad un altro organo (stavolta competente) la valutazione sulla effettiva idoneità della documentazione prodotta a soddisfare i requisiti del bando.

Donde l'evidente illegittimità *in parte qua* del provvedimento impugnato in prime cura che merita di essere annullato stante il possesso di tutti i requisiti di ricevibilità ovvero di idoneità formale (e/o materiale esistenza) della documentazione prodotta dall'appellante a corredo della propria istanza, da cui si deduce agevolmente la sussistenza di titoli di disponibilità materiale e giuridica dell'immobile su cui realizzare gli interventi proposti, i quali, come già ampiamente dedotto,avrebbero dovuto essere valutati, quanto alla effettiva idoneità a soddisfare i requisiti del bando,nella successiva fase di valutazione ai fini dell'ammissibilità.

III) In ogni caso, in subordine, senza recesso alcuno da quanto sopra dedotto mercè il ricorso di prime cure si è inteso altresì impugnare l'art 15.3.1 n. 4 dell'elenco primo capoversodel bando, ove tale inciso dovesse interpretarsi nel senso indicato dall'amministrazione ovvero di richiedere il titolo di proprietà dell'immobile su cui è previsto l'intervento proposto e nella specie le opere edili, al momento della presentazione dell'istanza, in quanto, così interpretato, l'inciso medesimo sarebbe del tutto in contrasto con le disposizioni del medesimo bando contenute nell'art 15.3.2 che ammettono specificamente l'ipotesi dell'ammissibilità a finanziamento dell' acquisto di terreni e/o fabbricati su cui realizzare gli interventi proposti e richiedono quale documento idoneo a garantire la rispondenza dell'azione proposta ai requisiti del bando non già il titolo di proprietà ma un mero preliminare di vendita registrato, il tutto in perfetta armonia con le disposizioni di cui aidegli artt. 6.5 e 6.6 delle Disposizioni Attuative parte generale (nella parte in cui prevedono l'acquisto del suolo o dell'immobile su cui effettuare l'intervento e l'allegazione del preliminare di vendita quale requisito di ammissibilità alla selezione dell'iniziativa progettuale) i quali risulterebbero del pari violati ove si dovesse aderire all'interpretazione dell'art 15.3.1 n. 4 dell'elenco primo capoversocui ha invece ritenuto di aderire del tutto inopinatamente l'amministrazione resistente.

Donde l'evidente illegittimità del provvedimento impugnato che merita di essere annullato.

II°

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 8 lett. a; ART 15.3.1 E ART 15.3.2 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA NONCHE' DEGLI ARTT 6.5 E 6.6 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE GENERALE NELLA PARTE IN CUI PREVEDONOL'ACQUISTO DEL SUOLO O DELL'IMMOBILE SU CUI EFFETTUARE L'INTERVENTO E L'ALLEGAZIONE DEL PRELIMINARE DI VENDITA QUALE REQUISITO DI AMMISSIBILITA' ALLA SELEZIONE DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE;VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT 5.2 E 5.3 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE GENERALE SUL CARATTERE INCENTIVANTE DELL'INIZIATIVA; ECCESSO DI POTERE; ILLOGICITA'; ARBITRIO; TRAVISAMENTO DEI FATTI; IRRAGIONEVOLEZZA; SULL'APPLICABILITA' ALLA PRESENTE FATTISPECIE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPAZIONIS.

IV) L'art 8 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica alla lettera a dispone che: *sono ammissibili le seguenti spese: costruzione acquisizione o miglioramento di beni immobili….L'ammissibilità è condizionata al rispetto delle condizioni previste dal punto 6.6 delle predette Disposizioni Attuative Parte Generale….".*

Il suddetto art 6.6 elenca i requisiti richiesti affinché l'acquisto di un bene immobile possa essere annoverato tra le spese ammissibili ai sensi del PSR senza mai riportare alcuna limitazione temporale dell'acquisizione della proprietà.

Da tale circostanza, nel silenzio delle Disposizioni Attuative, Parte Specifica) va senz'altro dedotto che detto limite debba o possa essere contenuto entro quelli generali di ammissibilità della spesa fissati in 24 mesi dal decreto di finanziamento come stabilito dall'art 5.3 delle Disposizioni Attuative- Parte Generale.

Sotto tale profilo del tutto infondato si palesa l'assunto dell'amministrazione nella motivazione della dichiarazione di irricevibilità relativo all'asserito obbligo di detenere il titolo di proprietà dell'immobile su cui realizzare le opere progettate prima della concessione del contributo. Invero la medesima amministrazione, dopo aver sostanzialmente valutato l'idoneità da un punto di vista strettamente giuridico del titolo posseduto dalla società ricorrente ai fini dell'acquisizione della proprietà dell'immobile su cui eseguire l'intervento, titolo come già detto,

costituito dal verbale di assemblea con cui era stato deliberato il futuro aumento di capitale sociale a mezzo apporto di ramo di azienda datato 19 marzo 2017, nel silenzio del bando e contravvenendo ai principi generali fatti propri dalle Disposizioni Attuative Parte Generale (che fissano in 24 mesi il termine per concludere l'acquisto della proprietà di un bene ai fini dell'ammissibilità delle spese ad esso sottese nell'ambito del PSR), ha ritenuto di ritenere irricevibile l'iniziativa progettuale *de qua* sostanzialmente ancorandosi ad una mera questione temporale e ritenendo (del tutto inopinatamente) non rispondente alle prescrizioni della *lexspecialis*le indicazioni fornite in seno al progetto secondo cui l'effettivo conferimento del bene in società sarebbe avvenuto entro 30 gg dalla notifica del decreto di finanziamento.

L'operato posto in essere dalla società ricorrente è del tutto legittimo ed armonico rispetto alle previsioni del bando. Tale circostanza emerge dalla lettura sistematica delle Disposizioni Attuative – Parte Generale, le quali,tra l'altro,dispongono che le misure del PSR devono essere dotate rispetto all'impresa beneficiaria, di un effetto incentivante che viene meno se *al momento in cui il beneficiario inoltra domanda, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio.* Inoltre sempre ai fini della verifica della sussistenza dell'effetto incentivante il par 5.2 delle Disposizioni Attuative – Parte Generale dispone che *Le domande presentate dalle grandi imprese devono contenere inoltre una descrizione della situazione in assenza di aiuti e lo scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, con i relativi documenti giustificativi*.

Ebbene sulla scorta di quanto sopra esposto emerge inequivocabilmente la correttezza ai fini del rispetto delle prescrizioni del bando dell'operato della società ricorrente nella parte in cui si è obbligata ad effettuare il conferimento in società del bene oggetto dell'intervento in data successiva rispetto alla notifica del decreto di finanziamento; diversamente, opinando nel senso ritenuto dall'amministrazione resistente, il progetto, ove avesse contemplatol'inizio del programma di investimenti (consistente nella specie nel trasferimento della proprietà dell'immobile) in data antecedente al decreto di finanziamento, (*rectius:*in data antecedente all'inoltro della domanda)sarebbe stato senz'altro non finanziabile in quanto privo di quell'effetto incentivante prescritto dalle su citate Disposizioni Attuative – Parte Generale secondo cui, si ribadisce,le misure del PSR devono essere connotate, rispetto all'impresa che vi può accedere, da

quell'effetto incentivante inteso come una sorta di input legato al fatto che la medesima impresa si determini ad effettuare l'investimento in ragione della possibilità di fruire del beneficio dato dal finanziamento proveniente dai fondi PSR il quale, come già dedotto,viene meno se *al momento in cui il beneficiario inoltra domanda, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio*.

Donde anche sotto tale profilo, l'evidente illegittimità del provvedimento impugnato che merita di essere annullato.

Né d'altra parte potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse stante che se l'inciso dell'art 15.3.1 citato dall'amministrazione appellata nella motivazione del provvedimento impugnato in prime cure dovesse interpretarsi nel senso di prescrivere la titolarità del bene intesa come proprietà dello stesso al momento della presentazione dell'iniziativa, esso si porrebbe in insanabile contrasto con le ulteriori prescrizioni contenute sia nelle Disposizioni Attuative Parte Generale che nelle Disposizioni Attuative Parte specifica sopra testualmente riportate.

Infatti dalla mera lettura delle disposizioni attuative parte specifica, che, si ribadisce, fanno proprie le analoghe prescrizioni delle Disposizioni Attuative – Parte Generale (6.6) ovvero del già citato art 8 lett. a edell'art 15.3.2, emerge inequivocabilmente che in seno alla Misura 4.2 del PSR è prevista la possibilità (con relativa ammissibilità della spesa) di acquisto dell'immobile su cui effettuare l'intervento oggetto dell'iniziativa progettuale e che, contrariamente a quanto inopinatamente ritenuto dall'amministrazione nella motivazione posta a sostegno della irricevibilità dell'iniziativa progettuale della società appellante, che viene clamorosamente smentita *per tabulas* il titolo di proprietà non è affatto richiesto ai fini della ricevibilità e/o dell'ammissibilità dell'istanza essendo invece richiesta, sempre al momento della presentazione dell'istanza, l'esistenza di una mera promessa in vendita dell'immobile fatta propria in seno ad un preliminare avente data certa rispetto alla presentazione del progetto.

Donde l'evidente illegittimità della motivazione offerta dall'amministrazione a sostegno del provvedimento di irricevibilità emesso nei confronti dell'iniziativa progettuale presentata dalla società appellantestante l'assoluta armonia tra le prescrizioni imposte sul punto dalla *lex*specialis della procedura intesa come Disposizioni Attuative – Parte Generale e/o Parte Specifica della Sottomisura 4.2 e la documentazione prodotta dalla società appellante e la conseguente illegittimità della motivazione che àncora il provvedimento di irricevibilità ai

tempi entro i quali la società si è obbligata ad effettuare il conferimento successivi al decreto di finanziamento a fronte dell'espresso tenore delle Disposizioni Attuative –Parte Generale che all'art 5.3 rubricato "Tempi di esecuzione" fissa in 24 mesi il tempo massimo per effettuare gli investimenti relativi a strutture impianti etc nell'ambito di operatività del PSR.

Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente in tutta la sua macroscopica essenza l'illegittimità in cui è incorsa l'amministrazione appellata che ha collocato il progetto della Sicilianagricolasrlnell'elenco delle iniziative irricevibili nonostante la regolarità formale del corredo documentale allegato dalla Sicilianagricolasrl ed ha dedotto a suo fondamento una argomentazione di merito non solo palesemente illegittima ma senz'altro rilevante ovvero da appurare, valutare ed approfondire nella successiva fase di ammissibilità delle istanze (l'asserita necessità della titolarità del bene su cui compiere interventi edili già al momento della presentazione dell'istanza).

Il provvedimento impugnato in prime cure, si ribadisce, è fondato su una lettura del bando art 15.3.1 n. 4 primo capoverso che se intesa nel senso fatto proprio dall'amministrazione si pone in contrasto, essendone smentita *per tabulas*, sia con le ulteriori disposizioni attuative specifiche (art 15.3.2) che con le disposizioni attuative Parte Generale (art 6.6) e che per tale ragione, in tale ipotesi non temuta, s'intende in ipotesi impugnare.

E qui il discorso potrebbe anche chiudersi.

Tuttavia va ulteriormente ribadito che la società appellante oltre ad essere in possesso dei requisiti di ricevibilità risulti altresì in possesso dei requisiti di ammissibilità in relazione ai titoli di disponibilità del bene su cui risulta programmato l'intervento progettuale; infatti, come già dedotto in narrativa tra la documentazione allegata alla domanda la società appellante ha prodotto: 1) un contratto di affitto del 17.03.2017 regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate ed avente ad oggetto l'immobile su cui eseguire le opere oggetto della progettazione e 2) una delibera di assemblea ordinaria per aumento di capitale sociale a mezzo apporto di ramo di azienda del 19 marzo 2017 a mezzo della quale i soci si impegnavano ad apportare in proprietà all'azienda proponente l'investimento il complesso industriale su cui insiste il programma di investimenti. Pertanto, con i suddetti allegati al modulo di domanda la società ricorrente ha rispettato i dettami della *lexspecialis* ovvero 1) la disponibilità

dell'immobile oggetto del programma di investimenti attraverso un contratto di affitto registrato, sufficiente sulla scorta di quanto prescritto dal bando a consentire l'esecuzione di tutte le attività progettuali, con esclusione delle opere edili e 2) la delibera assembleare (avente data certa) che prescrive il conferimento del ramo d'azienda in proprietà della società proponente l'investimento entro 30 gg dalla notifica del decreto di finanziamento.

E ciò in quanto, si ribadisce, l'impresa con il verbale di assemblea ordinaria del 19 marzo 2017 allegato alla domanda di agevolazione ha adempiuto a due obblighi imposti dal bando: 1) provvedere all'aumento del capitale sociale per il raggiungimento del valore minimo fissato per l'ammissibilità del progetto stante che era richiesto un patrimonio netto di entità non inferiore al 15% dell'investimento proposto e 2) la proprietà dell'immobile su cui si dovrebbe in ipotesi realizzare l'investimento, essendo prevista l'esecuzione di opere murarie.

Ebbene, come puntualmente chiarito nelle memorie procedimentali, nel caso in esame le due prescrizioni del bando, la prima quale requisito di ammissibilità e di accesso e la seconda quale vincolo imposto dal bando sono strettamente connesse ed inscindibili l'uno con l'altro tanto da assimilarne gli effetti in un unico documento, quel verbale di assemblea del 19 marzo 2017 ove viene garantito l'impegno dell'aumento effettivo del capitale sociale entro trenta giorni dalla notifica del decreto di concessione attraverso il conferimento di beni oggetto dell'investimento che il trasferimento della proprietà dell'immobile alla Sicilianagricolasrl. Si badi che laddove il bando *de quo* prevede la possibilità di acquisto di immobile, dimostrata in sede di presentazione dell'istanza da un preliminare di vendita registrato e comunque, da una promessa in vendita, non è del pari prevista alcuna tassativa indicazione circa i tempi di perfezionamento di tale acquisto, i quali, nel silenzio del bando, non potranno che ritenersi fissati entro il termine ordinario di validità del programma di spesa, di solito fissato in 24 mesi dalla data della notifica del decreto di finanziamento.

Donde l'evidente conformità della documentazione allegata dalla società appellante agli atti dell'istanza con la conseguente puntuale osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla *lexspecialis* e l'evidente illegittimità, anche sotto tali ulteriori profili,del provvedimento impugnato.

V) In ogni caso, senza recesso alcuno da tutto quanto sopra esposto si osserva che anche nella per vero non temuta ipotesi in cui si dovesse ritenere corretta la tesi

sostenuta dall'amministrazione sull'inidoneità rispetto alle prescrizioni del bando di selezione del titolo di disponibilità del bene oggetto dell'intervento di cui la società risulta in possesso rispetto all'esecuzione delle opere murarie,deve ritenersi in ogni caso illegittimo il provvedimento impugnato in prime cure che ha collocato *tout court* l'iniziativa progettuale della società appellante nell'elenco delle iniziative irricevibili.

Invero, come noto l'art 15.3.1 n. 4 del bando dispone espressamente che *"Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia (in corso di validità) utile all'attribuzione del punteggio, pena l'irricevibilità della domanda: 4) titolo di proprietà dell'immobile su cui è previsto l'intervento o altro titolo di possesso.* ***I titoli di possesso diversi dalla proprietà comprovati da contratti registrati la cui scadenza deve essere di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, potranno essere presi in considerazione nel caso di investimenti che prevedono soltanto l'acquisto di macchinari ed attrezzature….."***

Ebbene, come già ampiamente dedotto in seno alla memoria procedimentale inoltrata dalla società appellante in data 6.08.2017, la Sicilianagricolasrl ha partecipato alla sottomisura 4.2 per la realizzazione di un programma di investimenti che prevede opere murarie per € 570.300,00, attrezzature per € 2.924.606,00 e spese generali per € 148.086,04.

Pertanto si ribadisce, nella non temuta ipotesi in cui la documentazione allegata all'iniziativa progettuale *de qua* si dovesse ritenere inidonea sotto il profilo della mancanza del titolo di proprietà ovvero della promessa del bene in proprietà, **in ogni caso tale circostanza rileverebbe rispetto all'eventuale finanziamento delle sole opere murarie progettate (di importo complessivo pari ad € 570.300,00) e non già rispetto alla voce di spesa inerente le attrezzature e/o le spese generali stante che per l'acquisto di attrezzature il titolo di disponibilità del bene richiesto è il contratto di affitto registrato, nella specie datato 17 marzo 2017, di cui la società appellante è regolarmente in possesso e che ha, del pari regolarmente, allegato agli atti dell'istanza.**

In sostanza da quanto sopra emerge chiaramente la conferma dell'insussistenza in capo all'iniziativa progettuale presentata dalla società appellante di qualsivoglia ipotesi di irricevibilità, stante che a fronte della materiale allegazione al momento della presentazione del progetto della documentazione di disponibilità del bene,

la quale avrebbe dovuto determinare di per sé l'inclusione del progetto nell'elenco delle iniziative ricevibili, la valutazione sul merito e sull'idoneità dei titoli di disponibilità del bene oggetto dell'intervento rispetto alle prescrizioni del bando dovrà svolgersi nella successiva fase dell'ammissibilità e concludersi, a dire di questa difesa, ovviamente in relazione ai profili dedotti in questa sede, con l'ammissibilità a finanziamento dell'iniziativa progettuale nella sua interezza avendo la società appellante puntualmente rispettato tutte le prescrizioni del bando e/o in subordine con la decurtazione dal finanziamento della quota parte dello stesso destinata all'esecuzione delle opere edili, previo mantenimento dell'obbligo della società ricorrente alla realizzazione integrale dei lavori.

All'uopo non v'è dubbio che vada applicato ove possibile il noto principio del *favorpartecipationis* a tenore del quale: *"nelle gare pubbliche a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola del bando (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente) non si può legittimamente aderire all'opzione che ove condivisa comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti in nome del principio del favorpartecipationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale"* (*ex pluribus* TAR Lazio n. 5064 del 2016).

Donde l'evidente illegittimità, anche sotto tale ulteriore profilo, dei provvedimenti impugnati che meritano senz'altro di essere annullati e la conseguente erroneità in parte *qua* dell'ordinanza appellata.

III°

SULLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art 52, comma 2, c.p.a. (Termini e forme speciali di notificazione) può essere autorizzata la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art 151 del codice di procedura civile"

Orbene l'art 151 c.p.c. dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge".

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito "che il predetto art 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l'art 151 c.p.c. nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art 150 c.p.c. comma 3 nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica" ed ha ritenuto "conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione- di ovviare all'eccessivo ed ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (TAR Lazio Roma – Ordinanza n. 9598/13, cfr anche TAR Lazio Roma ordinanza n. 330/14 e TAR Lazio Latina , decreto collegiale n. 950/12.

SUL DANNO.

Il presente gravame appare senz'altro assistito dal prescritto requisito del *fumus boni iuris*.

In merito alla sussistenza dell'ulteriore requisito del *periculum in mora*, occorre rilevare che in conseguenza dell'illegittima collocazione dell'iniziativa progettuale *de qua* nell'elenco delle istanze irricevibili la società appellante, perderebbe una valida occasione di incremento dello sviluppo economico dell'azienda, senz'altro non risarcibile.

La fondatezza del ricorso, inoltre, induce fondatamente a ritenere gravi le conseguenze di una mancata collocazione dell'iniziativa tra le istanze ricevibili e per tale ragione suscettibile di accedere alle ulteriori fasi dell'*iter* valutativo e ciò in quanto i danni in capo alla ricorrente non sarebbero senz'altro completamente risarcibili per equivalente (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1373/2002).

Si insiste pertanto nella presente domanda cautelare.

P.Q.M.

VOGLIA S.E. IL PRESIDENTE

Preliminarmente concedere l'autorizzazione alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'**Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca**

Mediterranea della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell'Agricolturain persona del legale rappresentante *pro tempore*

E

VOGLIA CODESTO ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati per l'effetto disponendo le misure cautelari ritenute più opportune al fine di consentire l'ammissione con riserva della società appellante nell'elenco delle iniziative ricevibili e dunque suscettibili di accedere alla successiva fase dell'*iter* valutativo della selezione ordinando il riesame con le opportune garanzie di imparzialità – possibilmente da un soggetto terzo - delle questioni oggetto di contestazione sospendendo nelle more del riesame l'efficacia dei provvedimenti impugnati;

Nel merito accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati nelle parti in epigrafe indicate. Ordinare all'Amministrazione di eseguire l'emittenda decisione.

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese.

Si dichiara che per il presente appello cautelare non è dovuto Contributo Unificato.

Lì,

Avv. Valentina Blunda

Avv. Francesco Moceri

Per autentica e sottoscrizione
Firmato da: MOCERI FRANCESCO in data 16/03/2018 ore 18:56 Luogo: castelvetrano